
Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile
(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009)

DECRETO

n. 39 del 01.07.2021

Approvazione schema accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. 241 del 1990 e dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 tra il Consorzio LaMMA e ARPAL nell'ambito del progetto SHAREMED CUP: J42F20000800006.

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LaMMA “Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (F.M.A.);
- Vista la L.R. n. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio LaMMA;
- Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio regionale n. 48/2018
- Visti il verbale dell'assemblea dei Soci del 4 marzo 2021 e il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 42 del 19.02.2021 relativi alla nomina del dott. Bernardo Gozzini quale Amministratore Unico del Consorzio LAMMA;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare l'art. 15 che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare le modalità di collaborazione finalizzate allo svolgimento di attività di interesse comune;
- Visto l'art. 5, comma 6, del D. Lgs 50/2016 “Principi comuni in materia di esclusione di concessioni, appalti pubblici e accordi tra Enti e Amministrazioni Aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico”;
- Vista la documentazione del progetto SHAREMED, co-finanziato dal programma transnazionale MED 2014-2020, nella quale è prevista la sottoscrizione di un accordo tra il LAMMA e ARPAL per il quale sono individuate le necessarie risorse finanziarie;

Preso atto:

- che i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) n. 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall'art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
 - l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 - le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.
- che i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
 - l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;

- alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
 - le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;
 - i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
 - il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'interesse principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
- che le parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle spese vive;
 - che le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati;

Appurato che LaMMA e ARPAL condividono l'interesse ad aumentare la capacità, sia della comunità di ricerca sia delle autorità regionali, subregionali e locali del Mediterraneo, di valutare e affrontare congiuntamente i pericoli legati all'inquinamento e ai rischi ambientali nelle acque del Mediterraneo, di interesse transnazionale;

Rilevata la conseguente e comune volontà delle Parti, nel rispetto delle rispettive finalità e competenze, di sviluppare una specifica attività di collaborazione e cooperazione avente ad oggetto "Attività di ricerca volta ad aumentare la capacità, sia della comunità di ricerca sia delle autorità regionali, subregionali e locali del Mediterraneo, di valutare e affrontare congiuntamente i pericoli legati all'inquinamento e ai rischi ambientali nelle acque del Mediterraneo, di interesse transnazionale";

Visto lo schema di accordo di collaborazione;

DECRETA

1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, lo schema di accordo di collaborazione da sottoscrivere con ARPAL - C.F. e P.IVA 01305930107, allegato al presente decreto, avente ad oggetto lo sviluppo del Progetto "Attività di ricerca volta ad aumentare la capacità, sia della comunità di ricerca sia delle autorità regionali, subregionali e locali del Mediterraneo, di valutare e affrontare congiuntamente i pericoli legati all'inquinamento e ai rischi ambientali nelle acque del Mediterraneo, di interesse transnazionale";
2. di dare atto che la decorrenza dell'accordo di cui al punto 1) prende avvio alla sottoscrizione dello stesso e cessa il 31.12.2022;
3. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.

L'Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Art. 15 della Legge 241/90 e Art. 5 c. 6 del D.Lgs. 50/16

TRA

CONSORZIO LaMMA - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile

E

ARPAL – Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure

Il Consorzio “Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LaMMA” - C. F. 94152640481, di seguito denominato Consorzio, con sede in Via Madonna del Piano n. 10 – 50019 Sesto Fiorentino (Firenze), rappresentato dal dott. Bernardo Gozzini, nato a Firenze il 04/06/1959, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Amministratore Unico del Consorzio nominato con decreto P.G.R.T n. 42 del 19.02.2021 autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto;

E

l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL) con sede legale in Genova (GE), Via Bombrini 8, Codice Fiscale e Partita IVA 01305930107, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Carlo Emanuele Pepe (nominato con DGR n. 1016 del 03/11/2016) domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede legale di ARPAL, nella sua qualità di legale rappresentante;

PREMESSO

- Che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Che il LaMMA è un Consorzio avente personalità giuridica di diritto pubblico, dipendente della Regione Toscana, il cui Socio di minoranza è rappresentato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Svolge attività, in raccordo con le competenti strutture degli enti consorziati e a supporto delle attività istituzionali dei medesimi,
- Che il LaMMA svolge le attività indicate all'art. 4, comma 1, della legge n. 39 del 2009 e s.m.i. a supporto delle attività istituzionali dei propri Soci e ha tra i propri compiti istituzionali le attività inerenti l'oceanografia e la modellistica meteo-marina a diversi livelli spaziali e temporali per la migliore comprensione dei fenomeni e dei cambiamenti in corso;
- Che ARPAL ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia giuridico-amministrativa ai sensi della Legge Regionale 4 agosto 2006, n. 20, che ne regola l'ordinamento, ed opera secondo il Regolamento generale di Organizzazione adottato, ai sensi dell'art. 19 L.R. 20/2006, con deliberazione n. 83 del 16/05/2014;
- Che ARPAL svolge attività istituzionale di controllo e monitoraggio per la tutela del territorio e dell'ambiente marino offrendo supporto alle politiche ambientali e collabora con Regione Liguria nella previsione e gestione dei rischi. Produce ogni giorno le previsioni a 48 ore ad alta risoluzione nel bacino del mar Ligure utilizzando come condizioni al contorno le previsioni del CMCC nel Mar Mediterraneo; fornisce supporto a vari enti per la gestione delle emergenze in seguito a eventi di inquinamento e per studi sull'erosione e la gestione

integrata della fascia costiera. La modellistica numerica fornisce supporto alla rete di monitoraggio istituzionale di ARPAL per la valutazione della qualità delle acque marine costiere.

- Che il Consorzio LaMMA e ARPAL condividono l'obiettivo di sviluppare le attività previste nel progetto Interreg MED – SHAREMED di cui il Consorzio LaMMA è partner;
- Che gli Enti condividono già obiettivi tecnico-scientifici nelle stesse aree di ricerca e sviluppo nell'ambito dei progetti nazionali ed Europei di ricerca e cooperazione transfrontaliera, in cui sono entrambi coinvolti, tra cui i progetti SICOMAR-plus e GIAS;
- Che le Parti, coerentemente e nel rispetto delle rispettive finalità e competenze, intendono perseguire, in collaborazione, l'attuazione del progetto legato allo studio delle minacce ambientali nel Mar Mediterraneo, con particolare riferimento all'Area del Mediterraneo Nord-Occidentale, e delle relative attività di monitoraggio ambientale;
- Che ARPAL e il Consorzio LaMMA hanno sottoscritto un Accordo Quadro di collaborazione per l'attivazione di sinergie nel campo della modellistica di dispersione degli inquinanti in atmosfera, della modellistica marina ed oceanografica, del controllo degli inquinanti e dello stato di salute del mare, del monitoraggio della vegetazione, nonché per lo scambio di know-how ed esperienze da parte del personale di entrambe le strutture;
- Che all'Art. 3 del citato Accordo Quadro viene dichiarato che le Parti definiscono o aggiornano tramite specifici Accordi attuativi le singole azioni o progetti, anche di durata pluriennale, che si intendono sostenere in funzione delle priorità comuni, sulla base delle risorse finanziarie, strumentali ed umane all'uopo disponibili, anche in un contesto di progettazione europea.

RICHIAMATO

- Il progetto SHAREMED, co-finanziato dal Programma di Transnazionale Interreg MED 2014-2020 finalizzato al rafforzamento delle capacità di gestione delle emergenze ambientali nel Mar Mediterraneo.

CONSIDERATO

- che il presente Accordo soddisfa tutte le condizioni previste dall'art. 5, comma, 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità dei soggetti in premessa perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici di ciascuna;
- che la collaborazione tra LaMMA e ARPAL è prevista nel formulario di progetto approvato dall'Autorità Unica di Gestione del Programma MED;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse ed allegati

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Collaborazione.

Art. 2

Oggetto

1. Oggetto della collaborazione è la realizzazione delle attività del progetto SHAREMED così come riportate nell'application form approvato dall'Autorità di Gestione Unica del Programma MED. La collaborazione quindi ha come principali finalità la realizzazione di attività previste all'interno del progetto, che ambiscono ad aumentare la capacità, sia della comunità di ricerca sia delle autorità regionali, subregionali e locali del Mediterraneo, di valutare e affrontare congiuntamente i pericoli legati all'inquinamento e ai rischi ambientali nelle acque del Mediterraneo, di interesse transnazionale.
2. LaMMA e ARPAL condivideranno le attività sui Working Packages e sui Tasks in cui partecipano in maniera congiunta, in particolare:
 - Attività nell'ambito del WP4 in particolare:
 - WP4.1 (Background information and identification of regional strategies for the Northwestern Mediterranean),
 - WP4.2 (Implementation of a cooperation framework to share data and information),
 - WP4.6 (connectivity & pollutant transport)
 - Attività nell'ambito del WP5 (tranferring) relative al trasferimento di informazioni e dati e alla realizzazione/condivisione di mappe di rischio;
 - Attività nell'ambito del WP6 relative alla Capitalizzazione (contributo alla realizzazione di un evento nazionale);

Art. 3

Referenti dell'attività

Quali Referenti ai fini della gestione e della verifica tecnico-scientifica delle attività previste nel presente Accordo, le Parti individuano:

- a) per il LaMMA il Dott. Carlo Brandini;
- b) per ARPAL la Dott.ssa Fabrizia Colonna.

Art. 4

Attività ed impegni reciproci

1. ARPAL si impegna a:
 - Mettere a disposizione le proprie risorse umane e strumentali per lo svolgimento delle attività congiunte;
 - Avvalersi della collaborazione del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale SNPA per la diffusione dei risultati del progetto nel contesto nazionale.
 - Contribuire alla realizzazione di un evento nazionale per la comunicazione e disseminazione delle attività e dei risultati del progetto.
2. Il LaMMA si impegna a:
 - Mettere a disposizione le proprie risorse umane e strumentali per lo svolgimento delle attività congiunte.

- Rimborsare ad ARPAL quanto dovuto per i costi nella realizzazione delle attività previste. Il saldo del contributo verrà erogato solo al termine delle procedure di certificazione delle spese al LaMMA.

Art. 5

Durata

Il presente Accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data di invio tramite PEC dell'Accordo firmato digitalmente da entrambe le parti, ha durata fino al 31/12/2022. Esso non potrà essere prorogato tacitamente. Successivamente a tale data potrà essere sottoscritto un nuovo atto.

Il presente Accordo può essere soggetto a revisione su richiesta di una delle Parti ovvero in conseguenza di eventuali disposizioni legislative, convenzioni internazionali, regolamenti e direttive comunitarie che influiscano sull'attività del LaMMA e di ARPAL.

Art. 6

Oneri finanziari e rimborso spese

1. La realizzazione di quanto indicato nel presente Accordo prevede il rimborso delle spese sostenute da ARPAL per la realizzazione delle attività nella misura massima prevista nel budget approvato del progetto SHAREMED e pari a € 30.000,00 (€ trentamila/00) esenti da IVA e comprensivi di ogni altro onere.
2. Il LaMMA si impegna a rimborsare ad ARPAL, previa rendicontazione effettuata secondo le regole del Programma MED, le spese sostenute per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo.
3. Il suddetto rimborso avverrà mediante bonifico bancario a seguito della presentazione al LaMMA di nota apposita nota di debito.
4. Il LaMMA, su richiesta di ARPAL, può erogare il 40% del contributo previsto a titolo di anticipo per l'avvio delle attività.

Art. 7

Proprietà dei risultati

Le Parti contraenti nelle relazioni di servizio si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni contemplate in materia di diritto d'autore: L. 22 aprile 1941, n. 633, come modificata dalla L. 18 agosto 2000, n. 248 e dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68; R.D. 18 maggio 1942, n. 1369; D. Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518; D. Lgs. 26 maggio 1997, 154; D. Lgs. 6 maggio 1999, n. 169 e concernenti la tutela della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30). Le eventuali politiche di scambio dati verranno definite nel corso del piano di attività e in ogni caso, i dati non potranno essere ceduti a terzi salvo diversamente pattuito.

Art. 8

Trattamento Dati personali

Le parti, in ottemperanza delle norme di cui al Regolamento UE 679/2016 e al D. Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e ss.mm.ii., delle rispettive normative e regolamentazioni regionali in materia di privacy, nonché uniformandosi al rispetto delle disposizioni regolamentari e ai pareri dell'Autorità di Garanzia preposta in materia ed in relazione alla tipologia di possibili trattamenti di dati effettuati, si impegnano a favorire lo scambio di informazioni attraverso

modalità adeguate ed utili ad attendere con continuità, tempestività e completezza agli adempimenti di rispettiva competenza. Le parti rinviando ad appositi accordi di *data protection* l'individuazione e la regolamentazione dei ruoli GDPR.

Art. 9

Controversie

Le parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso l'autorità giudiziaria competente.

Art. 10

Responsabilità e Sicurezza del personale

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.

Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale utilizzato per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Il personale che costituirà il gruppo di lavoro potrà riunirsi indifferentemente nei luoghi di lavoro delle Parti coinvolte, faranno fede le norme sulla sicurezza e le coperture assicurative in essere per il proprio personale. Considerata l'emergenza sanitaria in atto, dovuta al virus covid-19, le attività dovranno essere preventivamente autorizzate dai rispettivi Datori di Lavoro (o loro delegati) e dovranno essere effettuate nel pieno rispetto di quanto previsto dal Protocollo per la prevenzione e sicurezza del personale dipendente del CNR in relazione all'emergenza sanitaria da covid-19 del 07/05/2020 nota DG 0030050 del 09/05/2020 o di quanto più specifico da valutare caso per caso.

Art. 11

Diritto di recesso

Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di interrompere la realizzazione del progetto di cui all'oggetto e di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi con PEC. In tal caso il recesso non ha effetto per le attività eseguite o in corso di esecuzione e il LaMMA si impegna a corrispondere ad ARPAL l'intero importo delle spese già sostenute da ARPAL fino al momento dell'anticipata interruzione del rapporto.

Art. 12

Spese contrattuali, di registrazione e di bollo

1. Il presente Accordo è stipulato in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti;

2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. n. 131 del 26.4.1986, ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto a carico della Parte che ne fa richiesta;
3. L'assolvimento dell'imposta di bollo, se dovuta, è a carico di Arpal.

Art. 13

Norme finali

Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, si applicano le disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.

Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della L. 241/90.

per il Consorzio LAMMA
Dott. Bernardo Gozzini

per ARPAL
Dott. Carlo Emanuele Pepe